



## DOCUMENTAZIONE ANTIMAFIA

### CODICE DELLE LEGGI ANTIMAFIA

[D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e ss.mm.ii. (di seguito Codice)]

Entrata in vigore del provvedimento: 13 ottobre 2011

### D.P.C.M. 30 ottobre 2014, n. 193

*“Regolamento recante disposizioni concernenti le modalità di funzionamento, accesso, consultazione e collegamento con il CED, di cui all'articolo 8 della L. n. 121/1981, della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia, istituita ai sensi dell'articolo 96 del D.Lgs. n. 159/2011”*

Entrata in vigore del provvedimento: 22 gennaio 2015

**Aggiornata al D.L. n. 76/2020 convertito con modificazioni dalla l. n. 120/2020**

AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE ANTIMAFIA	DOCUMENTAZIONE ANTIMAFIA RICHIESTA
<ul style="list-style-type: none"><li>• per i <b>rapporti fra i soggetti pubblici</b> di cui all'art. 83, comma 1 del Codice;</li><li>• per i <b>rapporti fra i soggetti pubblici</b> di cui all'art. 83, comma 3 lettera a) del Codice ed altri soggetti, anche privati, i cui organi rappresentativi e quelli aventi funzioni di amministrazione e di controllo sono sottoposti, per disposizione di legge o di regolamento, alla verifica di particolari requisiti di onorabilità tali da escludere la sussistenza di una delle cause di sospensione, di decadenza o di divieto di cui all'art. 67 del Codice;</li><li>• per il <b>rilascio o rinnovo delle autorizzazioni o licenze</b> di polizia di competenza delle autorità nazionali e provinciali di pubblica sicurezza;</li><li>• per la <b>stipulazione o approvazione di contratti (fatta eccezione per gli appalti pubblici per i quali trova applicazione la disciplina antimafia ai sensi dell'art. 80 co. 2 d.lgs n. 50/2016)</b> e per la <b>concessione di erogazioni</b> a favore di chi esercita:<ul style="list-style-type: none"><li>❖ attività agricole o professionali, non organizzate in forma d'impresa,</li><li>❖ attività artigiana in forma di impresa individuale e</li><li>❖ attività di lavoro autonomo anche intellettuale in forma individuale;</li></ul></li></ul>	<p style="text-align: center;"><b>NESSUNA</b></p>



<ul style="list-style-type: none"> <li>per i provvedimenti, gli atti, i contratti e le erogazioni il cui valore complessivo <b>non supera i 150.000 euro</b>; (salve le disposizioni di cui all'art. 1, comma 53 del d.lgs. n. 190/2012 e l'art. 91, comma 1-bis nonché art. 83 comma 3-bis del dlgs. n. 159/2011 dgl; si veda, al riguardo, pagina n. 6 del presente documento - <b>WHITE LIST</b>) (art. 83, comma 3 del Codice)</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>la documentazione di cui al comma 1 dell'art. 83 del Codice è sempre prevista nelle ipotesi di <b>concessione di terreni agricoli e zootecnici demaniali che ricadono nell'ambito dei regimi di sostegno</b> previsti dalla politica agricola comune, <b>a prescindere dal loro valore complessivo</b> nonché su tutti i terreni agricoli, a qualunque titolo acquisiti, che usufruiscono di <b>fondi europei per un importo superiore a 5.000 €</b> (si veda, al riguardo, pagina n. 6 del presente documento - <b>RIFORMA 2017</b>) (art. 83, comma 3-bis ed art. 91 comma 1-bis del Codice)</li> </ul>	<b>INFORMAZIONE ANTIMAFIA *</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li><b>servizi pubblici e forniture pubbliche tra 150.000 e la soglia comunitaria</b> (art. 83 comma 3 lett. e) ed art. 91, comma 1 lett. a) del Codice)</li> </ul>	<b>COMUNICAZIONE ANTIMAFIA</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li><b>lavori pubblici tra 150.000 e la soglia comunitaria</b> (art. 83 comma 3 lett. e) ed art. 91, comma 1 lett. a) del Codice)</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li><b>servizi pubblici e forniture pubbliche pari o superiori</b> alla soglia comunitaria (art. 91, comma 1, lett. a) del Codice)</li> </ul>	<b>INFORMAZIONE ANTIMAFIA *</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li><b>lavori pubblici pari o superiori</b> alla soglia comunitaria (art. 91, comma 1 lett. a) del Codice)</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>per le <b>concessioni di acque pubbliche o di beni demaniali</b> per lo svolgimento di attività imprenditoriali, ovvero per la <b>concessione di contributi, finanziamenti e agevolazioni su mutuo o altre erogazioni dello stesso tipo</b> per lo svolgimento di attività imprenditoriali, <b>superiore a 150.000 €</b> (art. 91, comma 1 lett. b) del Codice)</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>per l'<b>autorizzazione di subcontratti, cessioni</b>, concernenti la realizzazione di opere o lavori pubblici o la prestazione di servizi o forniture pubbliche, <b>superiore a 150.000€</b> (art. 91, comma 1, lett. c) del Codice)</li> </ul>	

**BANCA DATI NAZIONALE UNICA:**

*(art. 96 ss. del Codice)*

La banca dati nazionale unica della documentazione antimafia («banca dati nazionale unica») è istituita presso il Ministero dell'interno, Dipartimento per le politiche del personale dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie.

Al fine di verificare la sussistenza di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all' art. 84, comma 4, la banca dati nazionale unica è collegata telematicamente con il Centro elaborazione dati di cui all'art. 8 della legge n. 121/1981.

Nella banca dati nazionale unica sono contenute le comunicazioni e le informazioni antimafia, liberatorie ed interdittive.

La banca dati nazionale unica, tramite il collegamento al sistema informatico costituito presso la Direzione investigativa antimafia di cui all'art. 5, comma 4, del decreto del Ministro dell'interno in data 14 marzo 2003, consente la consultazione dei dati acquisiti nel corso degli accessi nei cantieri delle imprese interessate all'esecuzione di lavori pubblici disposti dal prefetto.

La banca dati nazionale unica, tramite il collegamento ad altre banche dati, può contenere ulteriori dati anche provenienti dall'estero.

Qualora la banca dati nazionale unica non sia in grado di funzionare regolarmente a causa di eventi eccezionali, la comunicazione antimafia è sostituita dall'autocertificazione di cui all'art. 89 e l'informazione antimafia è rilasciata secondo le modalità previste dall'art. 92, commi 2 e 3. Nel caso in cui la comunicazione antimafia è sostituita dall'autocertificazione, i contributi, i finanziamenti, le agevolazioni e le altre erogazioni di cui all'art. 67 sono corrisposti sotto condizione risolutiva e previa presentazione di una garanzia fidejussoria di un importo pari al valore del contributo, finanziamento, agevolazione o erogazione.

**SOGGETTI CHE DEVONO ACQUISIRE LA DOCUMENTAZIONE ANTIMAFIA DI CUI ALL'ART. 84 DEL CODICE:**

*(art. 83, comma 1 del Codice)*

- le pubbliche amministrazioni;
- gli enti pubblici, anche costituiti in stazioni uniche appaltanti;
- gli enti e le aziende vigilati dallo Stato o da altro ente pubblico;
- le società o imprese comunque controllate dallo Stato o da altro ente pubblico;
- i concessionari di lavori o di servizi pubblici;

**DEFINIZIONI:**

*(art. 84, commi 1, 2 e 3 del Codice)*

La documentazione antimafia è costituita dalla comunicazione antimafia e dall'informazione antimafia.

*Le informazioni contenute nel presente documento costituiscono un sommario della legislazione attualmente in vigore, senza avere pretesa di esaustività o di costituire parere vincolante, versione di novembre 2020;*



La comunicazione antimafia consiste nell'attestazione della sussistenza o meno di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del Codice.

L'informazione antimafia consiste nell'attestazione della sussistenza o meno di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del Codice, nonché, fatto salvo quanto previsto dall'art. 91, comma 6 del Codice, nell'attestazione della sussistenza o meno di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi delle società o imprese interessate indicati nel comma 4 dell'art. 84 del Codice.

### **SOGGETTI SOTTOPOSTI ALLA VERIFICA ANTIMAFIA:**

*(art. 85 del Codice)*

1. La documentazione antimafia, se si tratta di imprese individuali, deve riferirsi al titolare ed al direttore tecnico, ove previsto.
2. La documentazione antimafia, se si tratta di associazioni, imprese, società, consorzi e raggruppamenti temporanei di imprese, deve riferirsi, oltre che al direttore tecnico, ove previsto:
  - a) per le associazioni, a chi ne ha la legale rappresentanza;
  - b) per le società di capitali, anche consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, per le società cooperative, per i consorzi di cooperative, per i consorzi di cui al libro quinto, titolo X, capo II, sezione II, del codice civile, al legale rappresentante e agli eventuali altri componenti l'organo di amministrazione nonché a ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga, anche indirettamente, una partecipazione pari almeno al 5 per cento;
  - c) per le società di capitali, anche al socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, ovvero al socio in caso di società con socio unico;
  - d) per i consorzi di cui all'art. 2602 del codice civile e per i gruppi europei di interesse economico, a chi ne ha la rappresentanza e agli imprenditori o società consorziate;
  - e) per le società semplice e in nome collettivo, a tutti i soci;
  - f) per le società in accomandita semplice, ai soci accomandatari;
  - g) per le società di cui all'art. 2508 del codice civile, a coloro che le rappresentano stabilmente nel territorio dello Stato;
  - h) per i raggruppamenti temporanei di imprese, alle imprese costituenti il raggruppamento anche se aventi sede all'estero, secondo le modalità indicate nelle lettere precedenti;
  - i) per le società personali ai soci persone fisiche delle società personali o di capitali che ne siano socie.

2-bis. Oltre a quanto previsto dal precedente comma 2, per le associazioni e società di qualunque tipo, anche prive di personalità giuridica, la documentazione antimafia è riferita anche ai soggetti membri del collegio sindacale o, nei casi contemplati dall'art. 2477 del codice civile, al sindaco, nonché ai soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all'art. 6, comma 1, lett. b) del d.lgs. n. 231/2001.

2-ter. Per le società costituite all'estero, prive di una sede secondaria con rappresentanza stabile nel territorio dello Stato, la documentazione antimafia deve riferirsi a coloro che esercitano poteri di amministrazione, di rappresentanza o di direzione dell'impresa.

*Le informazioni contenute nel presente documento costituiscono un sommario della legislazione attualmente in vigore, senza avere pretesa di esaustività o di costituire parere vincolante, versione di novembre 2020;*



2-quater. Per le società di capitali di cui alle lett. b) e c) del comma 2, concessionarie nel settore dei giochi pubblici, oltre a quanto previsto nelle medesime lettere, la documentazione antimafia deve riferirsi anche ai soci persone fisiche che detengono, anche indirettamente, una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 2 per cento, nonché ai direttori generali e ai soggetti responsabili delle sedi secondarie o delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. Nell'ipotesi in cui i soci persone fisiche detengano la partecipazione superiore alla predetta soglia mediante altre società di capitali, la documentazione deve riferirsi anche al legale rappresentante e agli eventuali componenti dell'organo di amministrazione della società, alle persone fisiche che, direttamente o indirettamente, controllano tale società, nonché ai direttori generali e ai soggetti responsabili delle sedi secondarie o delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. La documentazione di cui al periodo precedente deve riferirsi anche al coniuge non separato.

3. L'informazione antimafia deve riferirsi anche ai familiari conviventi di maggiore età dei soggetti di cui ai commi 1, 2, 2-bis, 2-ter e 2-quater.

### **SOGGETTI COMPETENTI A RILASCIARE LA DOCUMENTAZIONE ANTIMAFIA:**

*(art. 87, commi 1 e 2, art. 90, commi 1 e 2 del Codice)*

La comunicazione antimafia/informazione antimafia è acquisita mediante consultazione della banca dati nazionale unica da parte dei soggetti di cui all'art. 97, comma 1, debitamente autorizzati, salvo i casi di cui all'art. 88, commi 2, 3 e 3-bis (per la comunicazione antimafia) e all'art. 92, commi 2 e 3 (per l'informazione antimafia).

Nei casi di cui all'art. 88, commi 2, 3 e 3-bis/ all'art. 92, commi 2 e 3, la comunicazione antimafia/ informazione antimafia è rilasciata:

- a) dal prefetto della provincia in cui le persone fisiche, le imprese, le associazioni o i consorzi risiedono o hanno la sede legale ovvero dal prefetto della provincia in cui è stabilita una sede secondaria con rappresentanza stabile nel territorio dello Stato per le società di cui all'art. 2508 del codice civile;
- b) dal prefetto della provincia in cui i soggetti richiedenti di cui all'art. 83, commi 1 e 2, hanno sede per le società costituite all'estero, prive di una sede secondaria con rappresentanza stabile nel territorio dello Stato.

### **“WHITE LIST”:**

*(art. 1, commi 52 e 53, l. 190/2012 s.m.i)*

A far data **dal 31.01.2017**, ai sensi dell'art. 2, comma 2 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 aprile 2013, recante *«Modalità per l'istituzione e l'aggiornamento degli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, di cui all'articolo 1, comma 52, della legge 6 novembre 2012, n. 190»*, aggiornato dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 novembre 2016, **è stato introdotto l'obbligo di consultazione delle white list** per l'affidamento delle attività, indipendentemente dal loro valore, elencate al comma 53 dell'art. 1 della legge anticorruzione (legge 190/2012), vale a dire per:

- (a + b) confluiti nella lettera i-quater)
- c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
- d) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;

*Le informazioni contenute nel presente documento costituiscono un sommario della legislazione attualmente in vigore, senza avere pretesa di esaustività o di costituire parere vincolante, versione di novembre 2020;*



e) noli a freddo di macchinari;  
f) fornitura di ferro lavorato;  
g) noli a caldo;  
h) autotrasporti per conto di terzi;  
i) guardiania dei cantieri;  
i-bis) servizi funerari e cimiteriali;  
i-ter) ristorazione, gestione delle mense e catering;  
i-quater) servizi ambientali, comprese le attività di raccolta, di trasporto nazionale e transfrontaliero, anche per conto di terzi, di trattamento e di smaltimento dei rifiuti, nonché le attività di risanamento e di bonifica e gli altri servizi connessi alla gestione dei rifiuti;  
Le sopresse lettere a) e b) (= attività di trasporto) sono confluiti nella nuova categoria dei servizi ambientali (lett. I-quater) (Circolare Ministero dell'Interno d.d. 28.07.2020).

Dalla data sopra riportata, quindi, l'approvazione o l'autorizzazione di contratti e subcontratti relativi a lavori, servizi e forniture pubblici per le richiamate attività, è subordinata all'iscrizione dell'impresa alla white list in luogo della documentazione antimafia.

**RIFORMA 2017: OBBLIGO DI RICHIESTA DELL'INFORMAZIONE per terreni agricoli e zootecnici demaniali e terreni agricoli finanziati con fondi europei (art. 83 comma 3-bis, art. 91, comma 1-bis del Codice)**

La L. n. 161/2017 e le modifiche ex L. n. 205/2017 introducono mediante l'inserimento del comma 3-bis all'art. 83 e del comma 1-bis all'art. 91 del Codice l'obbligo di richiesta dell'informazione antimafia per la concessione di terreni agricoli e zootecnici demaniali che ricadono nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, a prescindere dal loro valore complessivo, nonché su tutti i terreni agricoli, a qualunque titolo acquisiti, che usufruiscono di fondi europei per un importo superiore a 5.000 euro.

**DECRETO LEGGE SEMPLIFICAZION N. 76/2020 - VERIFICHE ANTIMAFIA (White List + Anagrafe esecutori) e PROTOCOLLI DI LEGALITÀ (art. 3 comma 2 e ss)**

**Fino al 31 dicembre 2021**, per le verifiche antimafia riguardanti l'affidamento e l'esecuzione dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, si procede mediante il rilascio della **informativa liberatoria provvisoria,\* immediatamente conseguente alla consultazione** della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia ed alle risultanze delle banche dati di cui al comma 3, anche quando l'accertamento è eseguito per un soggetto che risulti non censito, a condizione che non emergano nei confronti dei soggetti sottoposti alle verifiche antimafia le situazioni di cui agli articoli 67 e 84, comma 4, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. L'informativa liberatoria provvisoria consente di stipulare, approvare o autorizzare i contratti e subcontratti relativi a lavori, servizi e forniture, sotto condizione risolutiva, fermo restando le ulteriori verifiche ai fini del rilascio della documentazione antimafia da completarsi 60 trenta giorni.

*Le informazioni contenute nel presente documento costituiscono un sommario della legislazione attualmente in vigore, senza avere pretesa di esaustività o di costituire parere vincolante, versione di novembre 2020;*



Nei casi di cui al comma precedente, qualora la documentazione successivamente pervenuta accerti la sussistenza di una delle cause interdittive ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159, i soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, del medesimo decreto legislativo recedono dai contratti, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite fermo restando quanto previsto dall'articolo 94, commi 3 e 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e dall'articolo 32, comma 10, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.

L'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori di cui all'articolo 1, commi 52 e seguenti, della legge 6 novembre 2012, n. 190, **(White List)** nonché l'iscrizione **nell'anagrafe antimafia degli esecutori** istituita dall'articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, equivale al rilascio dell'informazione antimafia.

Per quanto non espressamente disciplinato dai commi 1 a 5 dal dl n. 76/2020 si applicano le disposizioni del codice Antimafia.

Inoltre si precisa che le stazioni appaltanti prevedono negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto dei protocolli di legalità (art. 83-bis d.lgs. n. 159/2011) costituisce causa d'esclusione dalla gara o di risoluzione del contratto.

\* si precisa che finora nella BDNA non è ancora stata implementata tale funzionalità di rilascio immediato dell'informazione liberatoria provvisoria.